

*Repubblica Italiana*



*Regione Siciliana*

*Assessorato dell'Economia*

*Dipartimento delle Finanze e del Credito*

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA

**ISTANZA CONTRIBUTO BENEFICIARI RESTO AL SUD**

**(Mod. ICBS)**

(Articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 - D.P.Reg. 5 novembre 2020 n. 28 “Regolamento di attuazione dell'articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 “Agevolazioni in favore dei soggetti beneficiari delle misure di cui all'articolo 1 del D.L. 20 giugno 2017, n. 91 e successive modifiche e integrazioni “Resto al Sud”)

## **Indice generale**

1. PREMESSA.....	2
2. COMPILAZIONE DEL MODELLO “ISTANZA CONTRIBUTO BENEFICIARI RESTO AL SUD” (mod. ICBS).....	3
3. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA E DI UTILIZZO DEL CONTRIBUTO (CREDITO D'IMPOSTA).....	4
4. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE.....	6
4.1 Persone fisiche.....	8
4.2 Soggetti diversi dalle persone fisiche.....	8
4.3 Dati relativi al rappresentante firmatario dell'istanza.....	8
5. DICHIARAZIONI DEL RICHIEDENTE.....	9
6. QUADRO A - DATI RELATIVI ALLA STIMA DELLE IMPOSTE DI SPETTANZA DELLA REGIONE VERSATE PER CIASCUNO DEI PRIMI TRE PERIODI DI IMPOSTA DECORRENTI DA QUELLO DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA E DEL RELATIVO CONTRIBUTO IN “DE MINIMIS”.....	12
6.1 Esempio n. 1 - Contributo richiesto entro il limite del Regolamento (UE) n. 1407/2013, “de minimis” .....	14
6.2 Esempio n. 2 - Contributo richiesto superiore al Regolamento (UE) n. 1407/2013, “de minimis” .....	15
7. QUADRO B – ELENCO SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA VERIFICA ANTIMAFIA.....	15
8. QUADRO C - DOCUMENTO UNICO REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC).....	16

## 1. PREMESSA

L'articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9<sup>1</sup>, prevede nei confronti dei soggetti beneficiari in Sicilia degli incentivi di cui all'articolo 1 del D.L. 20 giugno 2017, n. 91<sup>2</sup>, (*Misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud»*), il riconoscimento dall'anno 2020 ed entro il 31 dicembre 2022 di un contributo, parametrato alle imposte di spettanza della Regione versate per ciascuno dei primi tre periodi di imposta decorrenti da quello di presentazione dell'istanza, a titolo di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di tassa automobilistica per gli automezzi di loro proprietà immatricolati in Sicilia strettamente necessari al ciclo di produzione di cui al programma di spesa ammesso al beneficio di cui all'articolo 1 del D.L. 20 giugno 2017, n. 91, o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, di imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo per l'acquisto di beni immobili connessi allo svolgimento dell'attività.

Il contributo, concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni derivanti dall'applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *«de minimis»* e successive modificazioni, nonché nel rispetto del limite delle risorse di bilancio annualmente stanziato, che costituisce il tetto di spesa da ripartire, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

Ciascun soggetto può beneficiare, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013, delle agevolazioni fino al limite massimo di euro 200.000,00, ovvero di euro 100.000,00, nel caso di imprese attive nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi.

Ai soggetti che svolgano congiuntamente l'attività di trasporto di merci su strada per conto terzi e una o più attività ammissibili alle agevolazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 è applicato il massimale di aiuti *de minimis* di euro 200.000,00 a condizione che il soggetto assicuri, con mezzi adeguati, quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non beneficia delle agevolazioni in oggetto.

Per la determinazione dei limiti massimi sopra richiamati rilevano anche le eventuali ulteriori agevolazioni già ottenute dal soggetto beneficiario a titolo di *de minimis* nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell'istanza e nei due esercizi finanziari precedenti.

Soggetti beneficiari degli incentivi di cui all'articolo 1 del D.L. 20 giugno 2017, n. 91 si intendono, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 9 novembre 2017, n. 174 *«Regolamento concernente la misura incentivante «Resto al Sud» di cui all'articolo 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla*

---

<sup>1</sup> Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 28 del 14 maggio 2020

<sup>2</sup> Convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123

legge 3 agosto 2017, n. 123”, le imprese costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del D.L. n. 91/2017 e risultate assegnatarie dell'agevolazione.

## **2. COMPILAZIONE DEL MODELLO “ISTANZA CONTRIBUTO BENEFICIARI RESTO AL SUD” (mod. ICBRS)**

Il richiedente deve presentare l'istanza redatta su apposito modello PDF editabile composto da 4 sezioni:

1. Frontespizio;
2. Quadro A;
3. Quadro B;
4. Quadro C.

Il **Frontespizio** è costituito da tre parti:

1. la prima contenente l'informativa sul trattamento dei dati personali (*pag. 1 mod. ICBRS*);
2. la seconda contenente i dati identificativi del soggetto richiedente il contributo (*pagg. 2-3 mod. ICBRS*);
3. la terza contenente le dichiarazioni che il soggetto richiedente è tenuto a rilasciare in ordine al possesso dei requisiti e al rispetto delle condizioni previste per fruire del contributo, nonché la sottoscrizione con firma elettronica qualificata del formulario da parte del soggetto richiedente (*pagg. 4-5 mod. ICBRS*).

Il **Quadro A**, in cui vanno indicati i dati relativi alla stima delle imposte di spettanza della regione versate per ciascuno dei primi tre periodi di imposta decorrenti da quello di presentazione dell'istanza e la relativa stima del contributo richiesto in “*de minimis*” (*pag. 6 mod. ICBRS*).

Il **Quadro B**, in cui vanno riportati i codici fiscali delle persone fisiche indicate nell'articolo 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011 per le quali va richiesta la documentazione antimafia (*pag. 7 mod. ICBRS*);

Il **Quadro C**, in cui vanno indicati i dati per la richiesta da parte del Dipartimento delle Finanze e del Credito dell'Assessorato regionale dell'Economia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (c.d. DURC) (*pag. 8 mod. ICBRS*).

### 3. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E DI UTILIZZO DEL CONTRIBUTO (CREDITO D'IMPOSTA)

Per poter essere ammessi al contributo, i soggetti presentano, secondo le modalità di seguito indicate, un'istanza firmata con firma elettronica qualificata<sup>3</sup> e, successivamente, inviata all'Assessorato regionale dell'Economia – Dipartimento delle Finanze e del Credito - all'indirizzo PEC [dipartimento.finanze1@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.finanze1@certmail.regione.sicilia.it) nelle seguenti date:

- per l'anno 2020, dal 15 dicembre alle ore 12:00 del 31 dicembre;
- per gli anni successivi al 2020, dal 15 maggio alle ore 12:00 del 31 maggio.

Ogni soggetto può presentare una sola istanza nel medesimo anno. I soggetti ammessi al contributo possono presentare nell'anno successivo una nuova istanza, escludendo/riducendo, a pena di inammissibilità, dalla nuova stima della pianificazione dei versamenti annui delle imposte, la stima dei versamenti ammessi ad agevolazione indicati nella precedente istanza.

Per presentare l'istanza il soggetto richiedente deve:

1. collegarsi al sito internet <https://restoalsud.regione.sicilia.it>;
2. compilare il format predisposto inserendo i dati richiesti;
3. dopo aver controllato la correttezza delle informazioni, confermare i dati inseriti;
4. il sistema genererà l'istanza con il codice identificativo attribuito alla pratica in formato pdf, che sarà inviata dalla PEC [dipartimento.finanze1@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.finanze1@certmail.regione.sicilia.it) alla PEC del richiedente. Tale istanza generata in pdf dovrà essere sottoscritta con firma elettronica qualificata ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M 22 febbraio 2013 e s.m.i, i cui contenuti non devono essere modificati pena l'esclusione. Con l'apposizione della firma elettronica qualificata il documento digitale restituito dal software di firma costituisce istanza.
5. L'istanza di cui al punto 4 unitamente ad una copia del documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto richiedente, tutti in formato pdf, devono essere trasmessi, esclusivamente via pec intestata al richiedente, all'indirizzo PEC [dipartimento.finanze1@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.finanze1@certmail.regione.sicilia.it) (la dimensione complessiva degli allegati alla PEC non deve essere superiore a 5MB). Non saranno accettate le istanze presentate con PEC istituzionali (es. quelle con estensione @pec.gov.it, @certmail.regione.sicilia.it).
6. Nell'oggetto della PEC deve essere contenuto RESTOALSUD e il codice identificativo della pratica di cui al punto 4.

---

<sup>3</sup> Chi deve firmare digitalmente la domanda?

**Per le attività d'impresa:**

- Per le Ditte individuali: il titolare;
- Per le Società: il legale rappresentante.

**Per le attività libero-professionali:**

- Esercitate in forma individuale: il libero professionista;
- Per le società tra professionisti: il legale rappresentante.

Non verranno valutate le istanze inviate a indirizzi PEC diversi da quello sopra specificato. Si precisa che la compilazione del solo format senza l'invio della PEC di cui al punto 5 non costituisce presentazione dell'istanza. L'istanza si considera presa in carico esclusivamente dal momento della consegna della PEC che riporta nell'oggetto l'identificativo della pratica digitato correttamente e completo degli allegati debitamente compilati e firmati. Non saranno prese in considerazione le istanze compilate con procedure diverse da quelle indicate ai punti precedenti. Nel caso in cui dopo avere compilato l'istanza con l'attribuzione del numero di pratica, l'utente riscontra la presenza di dati errati o incompleti deve compilare un nuovo format con l'attribuzione di un nuovo numero di codice identificativo della pratica e trasmetterlo, entro il termine ultimo previsto per la presentazione delle istanze, con le medesime modalità di cui al punto 5. Nell'ipotesi di invio di più istanze si terrà conto esclusivamente dell'ultima istanza inviata. A tal fine farà fede la data e l'ora della ricevuta di consegna della PEC.

La presentazione dell'istanza equivale a una richiesta di concessione del contributo. Entro i successivi sessanta giorni dal termine ultimo previsto per l'invio delle istanze di cui all'articolo 4, comma 1, e al successivo articolo 7 del D.P.Reg. 5 novembre 2020 n. 28, il Dipartimento delle Finanze e del Credito dell'Assessorato regionale dell'Economia, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziato per ciascun anno e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti, determina la percentuale massima del contributo spettante e pubblica sul sito internet istituzionale della Regione Siciliana Siciliana "<http://pti.regione.sicilia.it>" il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo effettivamente spettante in "de minimis".

Tale pubblicazione costituisce comunicazione ai beneficiari del riconoscimento del contributo.

L'utilizzo del contributo, il cui importo non deve essere superiore a quello indicato nell'istanza accolta in regime "de minimis", è consentito entro il terzo anno successivo a quello di presentazione dell'istanza e comunque entro i limiti dell'importo maturato in ragione delle imposte, di cui all'articolo 17, comma 1, della L.R. n. 9/2020 e s.m.i., versate per ciascuno dei primi tre periodi d'imposta decorrenti da quello di presentazione dell'istanza, che devono essere comunicate annualmente nel mese di ottobre via PEC al Dipartimento delle Finanze e del Credito dell'Assessorato regionale dell'Economia ([dipartimento.finanze1@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.finanze1@certmail.regione.sicilia.it)), mediante perizia giurata redatta da soggetti iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili. In caso di incapacienza, il contribuente può utilizzare il contributo residuo anche successivamente e comunque non oltre il quarto anno successivo a quello di presentazione dell'istanza.

Con riguardo all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), si precisa che l'indicazione annua dei versamenti ad esempio per l'anno 2020 deve riguardare gli acconti e i versamenti (a saldo) effettuati nel 2021 relativi all'anno d'imposta 2020, effettuati in base alla dichiarazione dei redditi presentata nell'anno 2021 – redditi 2020. Pertanto, i versamenti (a saldo) effettuati nel 2020, ma relativi al 2019, non devono essere conteggiati. Resta, dunque, inteso che non possono essere ricompresi eventuali versamenti tardivi afferenti annualità trascorse.

In ogni caso, il contributo è fruibile solo dalla data della comunicazione via PEC, da parte del Dipartimento delle Finanze e del Credito dell'Assessorato regionale dell'Economia, all'indirizzo PEC indicato nell'istanza:

- della verifica, nei casi previsti dall'articolo 10, comma 7, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 2 dicembre 2005, n. 248 e s.m.i., nonché dalla normativa nazionale e regionale di riferimento, della regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- per importi di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i, ed ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del medesimo decreto legislativo, dell'acquisizione dell'informazione antimafia liberatoria.

Al riguardo, occorre rilevare che l'articolo 3 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” (c.d. Decreto semplificazioni)<sup>4</sup> ha disposto che, ricorrendone i presupposti, fino al 31 dicembre 2021, nei procedimenti avviati su istanza di parte che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni ricorre sempre il caso d'urgenza e si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1-bis e 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché dagli articoli 25, 26 e 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Il contributo è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997 e s.m.i., nei limiti dell'importo riconosciuto dall'Assessorato regionale dell'Economia – Dipartimento delle Finanze e del Credito, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stato comunicato dall'Assessorato regionale dell'Economia – Dipartimento delle Finanze e del Credito il riconoscimento del contributo stesso, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Nel caso in cui l'importo del contributo da utilizzare in compensazione risulti superiore all'ammontare dell'agevolazione concessa, ovvero l'impresa non rientri tra quelle aventi diritto ad attivare l'istituto della compensazione, la predetta Agenzia scarta la relativa operazione di versamento.

Per consentire all'Agenzia delle Entrate di effettuare i controlli di cui al periodo precedente, l'Assessorato regionale dell'Economia – Dipartimento delle Finanze e del Credito trasmette all'Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche entro il giorno 5 di ciascun mese, i dati dei soggetti ai quali, nel mese precedente, è stato comunicato il riconoscimento del contributo, con i codici fiscali e i relativi importi, nonché le eventuali variazioni e revoche intervenute in detto mese.

#### **4. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE**

Nel riquadro vanno riportati i dati identificativi del richiedente che intende beneficiare del contributo: codice Identificativo progetto di 7 cifre attribuito dalla piattaforma Invitalia Resto al Sud; partita Iva/codice fiscale; codice

---

<sup>4</sup> Convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

CUP - Codice alfanumerico unico di progetto ammesso al beneficio ex art. 1 D.L. 91/2017; codice COR - Codice Univoco che identifica la registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato dell'aiuto ammesso al beneficio e, di conseguenza, rilasciato dal medesimo Registro.

Deve essere altresì indicato il codice a sei cifre dell'attività economica (ATECO 2007) svolta, reperibile sul sito ISTAT [www.istat.it](http://www.istat.it).

Al riguardo, si evidenzia che sono ammissibili al contributo in esame le imprese e i professionisti che operano in tutti i settori di attività economica ammessi alla misura "Resto al Sud", ad eccezione delle imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, trattandosi di settore escluso dal campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

L'articolo 2, comma 1, del "Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura", definisce:

a) «*imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura*»: imprese operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

b) «*prodotti della pesca e dell'acquacoltura*»: i prodotti di cui all'articolo 5, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1379/2013;

c) «*trasformazione e commercializzazione*»: l'intera serie di operazioni di movimentazione, trattamento, produzione e distribuzione effettuate tra il momento dello sbarco e l'ottenimento del prodotto finale.

Per un elenco dettagliato delle attività non ammesse alla misura "Resto al Sud" si veda l'Allegato n. 1 della Circolare n. 33 del 22 dicembre 2017 e successive modifiche ed integrazioni, reperibile sul sito [www.invitalia.it](http://www.invitalia.it).

Pertanto, in aggiunta all'elenco delle attività non ammissibili alla sopra menzionata misura "Resto al Sud", si indicano di seguito i codici delle attività economiche non ammissibili all'agevolazione di cui all'articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2020, n.9, secondo la classificazione ATECO 2007:

03.11.00 - Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi;

03.12.00 - Pesca in acque dolci e servizi connessi;

03.21.00 - Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi

03.22.00 - Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi

10.20.00 - Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera

Per completezza del riquadro inerente i dati identificativi del richiedente, è inoltre richiesta l'indicazione della forma giuridica (Impresa Individuale, Società, Società cooperativa, Attività-libero professionale) e dell'indirizzo di posta elettronica certificata cui inviare le comunicazioni, nonché i recapiti telefonici del soggetto richiedente.

## 4.1 Persone fisiche

Per le **persone fisiche** vanno riportati cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita, e la residenza anagrafica o, se diverso, il domicilio fiscale. Occorre altresì, indicare: il comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia, il codice catastale del comune<sup>5</sup>, l'indirizzo (frazione, tipologia e numero civico) e il codice di avviamento postale. I campi *“Stato estero di residenza”*, *“Codice Stato estero”*<sup>6</sup> e *“Codice di identificazione fiscale estero”*<sup>7</sup> devono essere compilati solo dai soggetti non residenti alla data di presentazione dell'istanza.

## 4.2 Soggetti diversi dalle persone fisiche

Per i **soggetti diversi dalle persone fisiche** va riportata la ragione sociale o la denominazione, che in caso di società già costituite risulta dall'atto costitutivo, senza abbreviazioni, a eccezione della natura giuridica che deve essere indicata in forma contratta, e la sede legale.

Nella casella *“Natura giuridica”* va riportato il codice corrispondente alla natura dell'impresa, desumendolo dalla relativa tabella presente nelle istruzioni relative all'ultimo modello di dichiarazione dei redditi.<sup>8</sup>

Vanno, altresì, indicati: il comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia, il codice catastale del comune, l'indirizzo (frazione, tipologia e numero civico) e il codice di avviamento postale.

I campi *“Stato estero di residenza”*, *“Codice Stato estero”* e *“Codice di identificazione fiscale estero”* devono essere compilati solo dai soggetti non residenti alla data di presentazione dell'istanza.

## 4.3 Dati relativi al rappresentante firmatario dell'istanza

All'interno del campo *“Dati relativi al rappresentante firmatario dell'istanza”* è necessario indicare il codice fiscale del soggetto che firma la richiesta, sia nel caso in cui il richiedente (punto 4.1) è una persona fisica, sia nel caso in cui il richiedente (punto 4.2) è un soggetto diverso dalla persona fisica, nonché i dati anagrafici richiesti.

Se la richiesta è presentata da soggetto diverso dalla persona fisica (es. società, ditta individuale etc.) va compilato anche il campo *“Codice fiscale società”* e va indicato il codice carica<sup>9</sup> (Esempio: il soggetto che firma l'istanza in qualità di rappresentante legale indica il **codice carica 1**).

---

<sup>5</sup> Si precisa che il codice catastale del comune da indicare nel campo *“Codice Comune”* può essere rilevato dall'elenco presente nell'Appendice alle istruzioni al modello Unico PF, fascicolo 1, disponibile alla data di presentazione dell'istanza e pubblicato sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

<sup>6</sup> Il *“Codice Stato estero”* va desunto dall'elenco dei paesi esteri riportato nell'appendice alle istruzioni dei modelli di dichiarazione Unico - Società di capitali, enti commerciali ed equiparati - disponibili alla data di presentazione dell'istanza e pubblicati sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

<sup>7</sup> Il *“Codice di identificazione fiscale estero”* è reperibile sul sito della Commissione europea [https://ec.europa.eu/taxation\\_customs/tin/pdf/it/TIN\\_-\\_subject\\_sheet\\_-\\_3\\_examples\\_it.pdf](https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/it/TIN_-_subject_sheet_-_3_examples_it.pdf).

<sup>8</sup> Per ultimo modello di dichiarazione dei redditi si intende l'ultimo modello approvato e pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate alla data di presentazione dell'istanza.

<sup>9</sup> Il *“Codice carica”* può essere individuato nella tabella presente nelle istruzioni al modello di dichiarazione dei redditi, l'ultimo approvato all'atto della presentazione della comunicazione e pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.



## 5. DICHIARAZIONI DEL RICHIEDENTE

Con la presentazione dell'istanza, sottoscritta mediante firma elettronica qualificata, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, rispettivamente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., il soggetto richiedente, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio delle dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., dichiara:

- di essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- di essere soggetto beneficiario dell'agevolazione di cui all'articolo 1 del D.L. 20 giugno 2017, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 e che non è stata disposta la revoca delle agevolazioni previste dal medesimo articolo 1 del D.L. 91/2017;
- che la tassa automobilistica riguarda gli automezzi di proprietà immatricolati in Sicilia strettamente necessari al ciclo di produzione di cui al programma di spesa ammesso al beneficio di cui all'articolo 1 del D.L. 20 giugno 2017, n. 91 o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti;
- che l'imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo riguarda l'acquisto di beni immobili connessi allo svolgimento dell'attività;
- di accettare le disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», e successive modificazioni;
- di essere costituito in una delle seguenti forme giuridiche:
  1. impresa individuale in quanto titolare di partita IVA movimentata (indicare il numero della partita IVA);
  2. società, ivi incluse le società cooperative, essendo l'impresa regolarmente iscritta al Registro delle Imprese (indicare Data iscrizione al Registro delle Imprese, Iscrizione c/o CCIAA e numero REA);
  3. Attività-libero professionali;

**Nb: L'articolo 1, comma 6, del D.L. 91/2017 e s.m.i. prevede che *“La costituzione nelle suddette forme giuridiche è obbligatoria ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al comma 8, ad eccezione delle attività libero-professionali, per le quali è richiesto esclusivamente che i soggetti presentanti le istanze di cui al comma 3 non risultino, nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione, titolari di partita IVA per l'esercizio di un'attività analoga a quella proposta.”***

- di disporre, alla data di presentazione dell'istanza, di una sede operativa o unità locale ubicata in Sicilia (indicare via, numero civico, CAP, Comune, Codice Comune, Foglio, Particella, Subalterno, Categoria e Classe);
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di scioglimento;
- che nel **quadro B**, ai fini della richiesta della documentazione antimafia, sono indicati i codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all'art. 85 dello stesso decreto legislativo;

- che nel **quadro C** sono indicati gli elementi indispensabili per la richiesta, da parte del Dipartimento delle Finanze e del Credito dell'Assessorato regionale dell'Economia, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) oppure la dichiarazione di non integrare i presupposti prescritti dalla vigente legislazione per la richiesta ed il conseguente rilascio del citato Documento Unico di regolarità contributiva secondo le seguenti ipotesi:
  - attività libero professionale individuale/impresa regolarmente iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A., che alla data della presentazione dell'istanza non ha dipendenti (da intendersi per tali i lavoratori subordinati o quelli assunti con contratto di collaborazione) e/o soci iscritti alla gestione dei lavoratori autonomi artigiani e commercianti, e per l'effetto, non ha l'obbligo di iscrizione ad alcuno degli Enti previdenziali (INPS/INAIL/CASSA EDILE) preposti al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e/o dell'attestazione di regolarità contributiva.
- che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del Regolamento (UE) 1407/2013 e s.m.i., non presenta relazioni con altre imprese tali da configurare l'appartenenza ad una medesima impresa unica, ovvero di presentare relazioni con le imprese tali da configurare l'appartenenza ad una medesima impresa unica, provvedendo in tal caso ad indicarle nel relativo prospetto.

A tal proposito, si precisa che ai sensi dell'articolo 2, par. 2 del regolamento (UE) n. 1407/2013, per *"impresa unica"* s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- 1) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- 2) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- 3) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- 4) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da 1) a 4), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate impresa unica.

Inoltre, il soggetto che intende beneficiare del credito d'imposta dichiara:

- di avere assolto, antecedentemente alla presentazione dell'istanza (Mod. ICBRS), al pagamento dell'imposta di bollo, di cui all'articolo 3 dell'Allegato A del DPR 26 ottobre 1972 n. 642 e s.m.i., pari a Euro 16,00 mediante marca da bollo, annullata secondo le disposizioni vigenti, indicando il numero identificativo e la data di emissione.
- di non essere destinatario di alcuna sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo n. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.;

- di essere informato/a, ai sensi del GDPR UE n. 679 del 27 aprile 2016 (Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- che i dati e le notizie riportati nella presente istanza sono veri e conformi alla documentazione in suo possesso.

**I Quadri A e B devono essere compilati da tutti i richiedenti il contributo, mentre la compilazione del Quadro C è necessaria solo se richiesta.**

**Il soggetto richiedente si impegna altresì:**

- a conservare copia cartacea dell'istanza, inviata all'Assessorato regionale dell'Economia – Dipartimento delle Finanze e del Credito, con apposizione della marca da bollo annullata secondo le disposizioni vigenti;
- ad accettare le disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», e successive modificazioni (c.d. Regolamento “*de minimis*”);
- a comunicare tempestivamente al Dipartimento Finanze e Credito dell'Assessorato regionale dell'Economia l'eventuale perdita, successivamente all'accoglimento dell'istanza di agevolazione ovvero nelle more della comunicazione da parte del medesimo Dipartimento delle Finanze e del Credito del contributo spettante definitivo, dei requisiti di ammissibilità ai benefici previsti dall'art. 17 della L.R. 12 maggio 2020, n. 9;
- ai fini dell'attività di controllo ed accertamento, a rendere disponibili i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate nei limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento;
- in ogni fase del procedimento, a consentire e permettere lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi.

**Nb: Il modello di istanza va sottoscritto con firma elettronica qualificata, ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M 22 febbraio 2013 e s.m.i. A tal fine, deve essere allegata copia informatica di un documento di identità valido del soggetto che ha apposto la firma. In assenza l'istanza verrà scartata.**

## 6. QUADRO A - DATI RELATIVI ALLA STIMA DELLE IMPOSTE DI SPETTANZA DELLA REGIONE VERSATE PER CIASCUNO DEI PRIMI TRE PERIODI DI IMPOSTA DECORRENTI DA QUELLO DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E DEL RELATIVO CONTRIBUTO IN "DE MINIMIS"

Nel quadro A è indicata la stima dei versamenti annui delle imposte indicate di seguito, per l'anno d'imposta nel quale l'istanza è presentata e per i due anni immediatamente successivi, nonché del contributo richiesto nei limiti e nelle condizioni del Regolamento "de minimis" da utilizzare in compensazione ex art. 17 del D.Lgs. 241/1997 e s.m.i.:

- addizionale regionale (Sicilia) all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

Si precisa che l'indicazione annua della stima dei versamenti ad esempio per l'anno d'imposta 2020 deve riguardare gli acconti e i versamenti (a saldo) effettuati nel 2021 relativi all'anno d'imposta 2020, effettuati in base alla dichiarazione dei redditi presentata nell'anno 2021 – redditi 2020. Pertanto, i versamenti (a saldo) effettuati nel 2020, ma relativi al 2019, non devono essere conteggiati. Resta, dunque, inteso che non possono essere ricompresi eventuali versamenti tardivi afferenti annualità trascorse;

- tassa automobilistica per gli automezzi di proprietà immatricolati in Sicilia strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, di cui al programma di spesa ammesso al beneficio di cui all'articolo 1 del D.L. 20 giugno 2017, n. 91;

- imposta di registro, ipotecaria e catastale e di bollo per l'acquisto di beni immobili ricadenti nel territorio regionale connessi allo svolgimento dell'attività ammessa al beneficio di cui all'articolo 1 del D.L. 20 giugno 2017, n. 91. Ai fini dell'individuazione dell'anno d'imposta concernente i versamenti dei predetti tributi occorre fare riferimento alla data di stipula dell'atto di compravendita.

Nella riga **A1**, rubricata "Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)" occorre indicare:

- nelle **colonne 1, 2, 3** la stima dei versamenti annui dell'addizionale regionale (Sicilia) all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), con riferimento all'anno d'imposta nel quale l'istanza è presentata e ai due anni immediatamente successivi, e nella **colonna 4** il totale delle colonne 1, 2 e 3;

- nelle **colonne 5, 6 e 7**, sono indicati automaticamente gli importi del contributo richiesto che risultano dalla stima dei versamenti indicati nelle colonne 1, 2 e 3 e nella **colonna 8** il totale delle colonne 5, 6 e 7.

Nella riga **A2**, occorre indicare:

- nelle **colonne 1, 2 e 3**, la stima dei versamenti annui della tassa automobilistica per gli automezzi di proprietà immatricolati in Sicilia strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, di cui al programma di spesa ammesso al beneficio di cui all'articolo 1 del D.L. 20 giugno 2017, n. 91, con riferimento all'anno nel quale l'istanza è presentata e ai due anni immediatamente successivi, e nella **colonna 4** il totale delle colonne 1, 2 e 3;

•nelle **colonne 5, 6 e 7**, sono indicati automaticamente gli importi del contributo richiesto che risultano dalla stima dei versamenti indicati nelle colonne 1, 2 e 3 e nella **colonna 8** il totale delle colonne 5, 6 e 7.

Nella riga **A3**, occorre indicare:

•nelle **colonne 1, 2 e 3**, la stima dei versamenti annui dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale e di bollo per l'acquisto di beni immobili ricadenti nel territorio regionale connessi allo svolgimento dell'attività ammessa al beneficio di cui all'articolo 1 del D.L. 20 giugno 2017, n. 91 (c.d. Beni strumentali), con riferimento all'anno d'imposta nel quale l'istanza è presentata e ai due anni immediatamente successivi, e nella **colonna 4** il totale delle colonne 1, 2 e 3;

•nelle **colonne 5, 6 e 7**, sono indicati automaticamente gli importi del contributo richiesto che risultano dalla stima dei versamenti indicati nelle colonne 1, 2 e 3 e **nella colonna 8** il totale delle colonne 5, 6 e 7.

La strumentalità dei beni immobili si ricava:

1. per le società di capitale: dal bilancio e dal registro dei beni ammortizzabili;

2. per le altre società: dal Modello Unico Persone Fisiche e dal registro dei cespiti ammortizzabili.

A tal proposito, nelle istruzioni al citato modello unico viene evidenziato, con riferimento al “quadro RB”, relativo ai redditi dei fabbricati, che questi devono essere dichiarati anche da *“coloro che esercitano attività d'impresa per gli immobili che, pur utilizzati per l'esercizio della propria attività, non sono considerati relativi all'impresa in quanto non sono stati indicati nell'inventario o nel registro dei beni ammortizzabili oppure sono stati esclusi, in base alla normativa vigente, dal patrimonio dell'impresa”*;

3. per gli esercenti attività libero-professionale: l'immobile strumentale è quello utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività professionale, come previsto dall'articolo 43, comma 2, del T.U.I.R. che dispone *“Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore”*. Pertanto la strumentalità deve risultare dall'annotazione dell'immobile nel libro cespiti.

Infine, nella riga **A4 – colonna 4**, occorre indicare la stima dei versamenti, risultante dalla sommatoria della **colonna 4** delle righe **A1, A2, A3**, nei limiti del Regolamento *“de minimis” (vgs. Esempio n. 1 - contributo richiesto entro il limite “de minimis”)*.

Nel caso di superamento di detto limite, verrà ricondotto automaticamente il contributo indicato nella riga **A4 – colonna 8** - entro il predetto limite e conseguentemente ridotti proporzionalmente gli importi indicati nelle righe **A1, A2, A3 – colonne 5, 6, 7 (vgs. Esempio n. 2 - contributo richiesto superiore al “de minimis”)**.

Il contributo è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni derivanti dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» e successive modificazioni (c.d. Regolamento *“de minimis”*), nonché nel rispetto del limite delle risorse di bilancio annualmente stanziato, che costituisce il tetto di spesa da ripartire.

Ciascun soggetto può beneficiare delle agevolazioni fino al limite massimo di euro 200.000,00, ovvero di euro 100.000,00, nel caso di imprese attive nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi.

Ai soggetti che svolgano congiuntamente l'attività di trasporto di merci su strada per conto terzi e una o più attività ammissibili alle agevolazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 è applicato il massimale di aiuti de minimis di euro 200.000,00 a condizione che il soggetto assicuri, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non beneficia delle agevolazioni in oggetto. Per la determinazione dei limiti massimi sopra richiamati rilevano anche le eventuali ulteriori agevolazioni già ottenute dal soggetto beneficiario a titolo di *de minimis* nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell'istanza e nei due esercizi finanziari precedenti.

**Si precisa che i soggetti ammessi al contributo possono presentare nell'anno successivo una nuova istanza, escludendo/riducendo, a pena di inammissibilità, dalla nuova stima della pianificazione dei versamenti annui delle imposte la stima dei versamenti ammessi ad agevolazione indicati nella precedente istanza.**

Fermo restando che il Dipartimento delle Finanze e del Credito dell'Assessorato regionale dell'Economia procederà all'interrogazione del RNA attenendosi alle relative risultanze, a titolo puramente indicativo si espongono di seguito i seguenti esempi:

### 6.1 Esempio n. 1 - Contributo richiesto entro il limite del Regolamento (UE) n. 1407/2013, “*de minimis*”

SEZIONE I	Stima imposte di spettanza della Regione versate per ciascuno dei primi tre periodi di imposta decorrenti da quello di presentazione dell'istanza				Contributo in de minimis			
	COL 1 Anno 1 presentazione istanza	COL 2 Anno 2	COL 3 Anno 3	COL 4 TOTALE	COL 5 Anno 1 presentazione istanza	COL 6 Anno 2	COL 7 Anno 3	COL 8 TOTALE
RIGO A1 Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)	€ 10.000,00	€ 20.000,00	€ 15.000,00	<b>€ 45.000,00</b>	€ 10.000,00	€ 20.000,00	€ 15.000,00	<b>€ 45.000,00</b>
RIGO A2 Tassa automobilistica per gli automezzi di proprietà immatricolati in Sicilia strettamente necessari al ciclo di produzione di cui al programma di spesa ammesso al beneficio di cui all'articolo 1 del d.l. 20 giugno 2017, n. 91 o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti	€ 30.000,00	€ 20.000,00	€ 50.000,00	<b>€ 100.000,00</b>	€ 30.000,00	€ 20.000,00	€ 50.000,00	<b>€ 100.000,00</b>
RIGO A3 Imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo per l'acquisto di beni immobili connessi allo svolgimento dell'attività.	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	<b>€ 20.000,00</b>	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	<b>€ 20.000,00</b>
<b>RIGO A4 TOTALE CONTRIBUTO IN “DE MINIMIS”</b>				<b>€ 165.000,00</b>				<b>€ 165.000,00</b>

Nell'esempio sopra riportato, il totale del contributo richiesto (riga A4- colonna 8) rientra nei massimali di aiuti *de minimis* pari a euro 200.000,00, ovvero di euro 100.000,00, nel caso di imprese attive nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi.

## 6.2 Esempio n. 2 - Contributo richiesto superiore al Regolamento (UE) n. 1407/2013, “*de minimis*”

L'importo del totale della stima indicato nella riga A4 – colonna 4 - supera il limite massimo “*de minimis*”. Pertanto, sarà calcolato e riportato automaticamente il contributo indicato al rigo A4 – colonna 8 - nei limiti del c.d. Regolamento “*de minimis*” e, conseguentemente, ridotti gli importi indicati nelle righe A1, A2, A3 – colonne 5, 6 e 7 nella misura dell'11,1111111111%, ottenuto dal seguente calcolo:  $[(225.000,00 - 200.000,00) / 225.000,00]$  degli importi indicati nelle righe A1, A2, A3 – colonne 1, 2 e 3 - come segue:

SEZIONE I	Stima imposte di spettanza della Regione versate per ciascuno dei primi tre periodi di imposta decorrenti da quello di presentazione dell'istanza				Contributo in <i>de minimis</i>			
	Col.1 Anno 1 presentazione istanza	Col.2 Anno 2	Col.3 Anno 3	Col.4 TOTALE	Col.5 Anno 1 presentazione istanza	Col.6 Anno 2	Col.7 Anno 3	Col.8 TOTALE
RIGO A1 Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	<b>€ 60.000,00</b>	€ 20.000,00 -11,11% =	€ 20.000,00 -11,11% =	€ 20.000,00 -11,11% =	<b>€ 53.333,00</b>
RIGO A2 Tassa automobilistica per gli automezzi di proprietà immatricolati in Sicilia strettamente necessari al ciclo di produzione di cui al programma di spesa ammesso al beneficio di cui all'articolo 1 del D.L. 20 giugno 2017, n. 91 o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	<b>€ 75.000,00</b>	€ 25.000,00 -11,11% =	€ 25.000,00 -11,11% =	€ 25.000,00 -11,11% =	<b>€ 66.666,00</b>
RIGO A3 Imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo per l'acquisto di beni immobili connessi allo svolgimento dell'attività.	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	<b>€ 90.000,00</b>	€ 30.000,00 -11,11% =	€ 30.000,00 -11,11% =	€ 30.000,00 -11,11% =	<b>€ 80.001,00</b>
<b>RIGO A4 TOTALE CONTRIBUTO IN “DE MINIMIS”</b>				<b>€ 225.000,00</b>				<b>€ 200.000,00</b>

## 7. QUADRO B – ELENCO SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA VERIFICA ANTIMAFIA

La compilazione del Quadro B è richiesta ai soggetti sottoposti alla verifica antimafia. In questo quadro vanno riportati i codici fiscali delle persone fisiche indicate nell'articolo 85 del D.Lgs. n. 159 del 2011 e s.m.i. per le quali va richiesta, per importi di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) del medesimo decreto legislativo, la documentazione antimafia.

Al riguardo, occorre rilevare che l'articolo 3 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*” (c.d. Decreto semplificazioni) ha disposto che, ricorrendone i presupposti, fino al 31 Dicembre 2021, nei procedimenti avviati su istanza di parte che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e

pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni ricorre sempre il caso d'urgenza e si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1-bis e 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché dagli articoli 25, 26 e 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Per ciascun soggetto, tra quelli di seguito elencati, relativamente al quale va richiesta la documentazione antimafia, va compilata una distinta riga. In particolare, nella casella **“Codice qualifica”** va indicato uno dei seguenti codici:

“01” – Titolare dell’impresa individuale;

“02” – Direttore tecnico;

“03” – Rappresentante legale;

“04” – Componente l’organo di amministrazione;

“05” – Consorziato;

“06” – Socio;

“07” – Socio accomandatario;

“08” – Membro del collegio sindacale, effettivo o supplente;

“09” – Sindaco, nei casi contemplati dall’articolo 2477 del codice civile;

“10” – Soggetto che svolge compiti di vigilanza di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;

“11” – Direttore generale;

“12” – Responsabile di sede secondaria oppure di stabile organizzazione in Italia di soggetto non residente;

“13” – Procuratore, Procuratore speciale.

Si precisa che il codice qualifica **“02” (Direttore tecnico)**, può essere utilizzato per indicare anche il Responsabile tecnico e il Preposto alla Gestione tecnica qualora le attività e i compiti da questi esercitati siano equiparabili alla natura dei compiti e alle attività svolte dal Direttore tecnico.

L’informazione antimafia, oltre ai soggetti sopra citati, coinvolge altresì i familiari conviventi di maggiore età.

Per familiari conviventi di maggiore età si intende chiunque conviva (purché maggiorenne) con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.Lgs. n. 159 del 2011.

Nb: In presenza di molteplici familiari conviventi, compilare differenti righe nell’apposita casella rubricata “Codice fiscale del convivente” per ogni singolo familiare convivente, nel rispetto dell’art. 85 del D.Lgs. n. 159 del 2011 corredata da Codice fiscale e codice qualifica dei soggetti sopra citati all’elenco numerato.

## 8. QUADRO C - DOCUMENTO UNICO REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)

Nel **Quadro C**, vanno riportati i dati necessari per la richiesta, da parte del Dipartimento delle Finanze e del Credito dell’Assessorato regionale dell’Economia ai competenti Istituti Previdenziali del Documento Unico di Regolarità Contributiva attestante l’assolvimento, da parte del soggetto richiedente il contributo, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile.